



COMUNE DI RANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE L'UTILIZZO DI BACHECHE

- **Approvato** con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 del 06.03.2009

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	2
ART. 3 – GRADUATORIA.....	2
ART. 4 - USI VIETATI - REVOCA – DECADENZA.....	3
ART. 5 – CAUZIONE.....	3
ART. 6 – SANZIONI	3
ART. 7 – BACHECHE A FAVORE DEI GRUPPI CONSILIARI DEL COMUNE DI RANICA.....	3
ART. 8 – RESPONSABILITÀ	4
ART. 9 – RINVIO.....	4
ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE	4

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la concessione delle autorizzazioni per l'installazione di bacheche informative da destinare alla comunicazione delle attività e delle iniziative di partiti politici aventi sede nella Provincia di Bergamo.
2. E' esclusa l'assegnazione di spazi informativi a singole persone fisiche.
2. Le suddette bacheche informative, in numero di sei, potranno essere installate, a cura e spese del richiedente, nella seguente area del territorio comunale: VIA SIMONE ELIA a destra scendendo.
3. Per bacheche si intendono manufatti installati negli appositi spazi individuati nell'area di cui al precedente comma, atti a contenere fogli informativi come specificato al comma 1.
4. La bacheca deve avere le dimensioni di misura non inferiore a mt. 0,75 di base e mt. 1,00 di altezza, con sporgenza massima di filo esterno di cm. 10, realizzata con materiali atti a rispondere a requisiti di decoro e durabilità, garantendo un corretto inserimento ambientale. Deve essere realizzata con materiale non deperibile e secondo le prescrizioni, per quanto compatibili, di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 2 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione della bacheca è presentata da chi ha la legale rappresentanza dei soggetti aventi titolo a norma dell'art. 1, comma 1, del presente regolamento, ovvero da persona da questi delegata nelle forme di legge.
2. L'istanza, in carta libera, è redatta ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e applicazione del relativo canone.
3. L'autorizzazione è concessa dal Responsabile del Settore Gestione Territorio e sue Risorse unicamente ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, entro trenta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
4. Nessun soggetto può essere titolare di più di un'autorizzazione.
5. L'autorizzazione è concessa per un periodo non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo, previa istanza depositata nelle forme prescritte dal presente articolo, almeno cinque giorni prima della scadenza.
6. L'autorizzazione è valida unicamente per il periodo per cui viene concessa e per lo spazio ed il luogo esattamente indicato nella stessa.
7. Non potranno essere rilasciate autorizzazioni in numero superiore a quello indicato dal presente regolamento, né al di fuori degli spazi prefissati.
8. La rinuncia alla concessione deve essere parimenti dichiarata da uno dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, a mezzo lettera indirizzata all'Amministrazione Comunale e consegnata a mano al protocollo del Comune o inviata per posta raccomandata. In tal caso la bacheca deve essere rimossa dall'interessato entro 15 giorni dalla comunicazione di rinuncia, trascorsi i quali la bacheca diventerà di proprietà comunale.

Art. 3 – Graduatoria

1. Le istanze di autorizzazione pervenute in assenza di spazi disponibili devono essere

annotate in un apposito elenco-graduatoria secondo l'ordine cronologico di arrivo delle medesime.

2. Resosi disponibile uno spazio, l'Ufficio competente al rilascio della autorizzazione interpella formalmente, tramite lettera, il primo utile in graduatoria assegnando allo stesso un termine di dieci giorni per confermare l'istanza di autorizzazione, con l'avviso che la mancata risposta nel termine assegnato equivale a rinuncia alla posizione acquisita con cancellazione della graduatoria.

Art. 4 - Usi vietati - Revoca – Decadenza

1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione non potrà utilizzare la bacheca ottenuta per scopi contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, pena la revoca dell'autorizzazione.
2. E' vietata l'esposizione di materiale con finalità pubblicitarie o commerciali, pena la revoca dell'autorizzazione.
3. E' fatto altresì divieto di utilizzare le bacheche per manifesti e avvisi di propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti le consultazioni popolari, pena la revoca dell'autorizzazione.
4. La condanna passata in giudicato per diffamazione attraverso le bacheche concesse comporta automaticamente la revoca dell'autorizzazione.
5. Il mancato utilizzo della bacheca per un periodo superiore ad un anno comporta la decadenza di diritto dell'autorizzazione stessa. Al fine di verificare il mancato utilizzo della bacheca, tutti gli atti ivi esposti devono essere datati.
6. In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione, la bacheca deve essere rimossa dall'interessato entro 15 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, trascorsi i quali la bacheca diventerà di proprietà comunale.

Art. 5 – Cauzione

1. A garanzia del rispetto delle norme di cui agli articoli precedenti, il concessionario presterà un deposito cauzionale pari a € 100,00=, da versare presso la tesoreria comunale, nelle forme indicate dagli uffici comunali. La somma verrà restituita al termine della concessione, una volta rimossa la bacheca.

Art. 6 – Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00= a € 500,00=.

Art. 7 – Bacheche a favore dei Gruppi Consiliari del Comune di Ranica

1. Il Comune di Ranica, a propria cura e spese, mette a disposizione di ciascun Gruppo Consiliare di Ranica un apposito spazio di misura non inferiore a mt. 1,50 di base e mt. 1,00 di altezza, con sporgenza massima di filo esterno di cm. 10, nelle bacheche poste in Via Simone Elia.
2. Gli spazi previsti a favore dei Gruppi Consiliari del Comune di Ranica sono concessi con provvedimento della Giunta per l'intera durata del mandato amministrativo e decadono automaticamente al termine dello stesso. Sarà quindi compito della Giunta

Comunale la nuova assegnazione degli spazi a favore dei Gruppi Consiliari effettivamente presenti.

3. All'uso delle bacheche di cui al presente articolo, si applicano i divieti e le cause di revoca di cui al precedente art. 4, commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 8 – Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità civile e penale conseguente l'uso delle bacheche assegnate; detta responsabilità ricade esclusivamente sul concessionario, che ne risponde di fronte alla legge.

Art. 9 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al regolamento di polizia urbana, al regolamento comunale per la disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e applicazione del relativo canone e al regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della delibera che lo approva.